



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Ai rappresentanti delle OO.SS.



0035487-2012

PU AP-1e00-27/01/2012-0035487-2012

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - R O M A

C.I.S.L.-F.P.S. Via Lancisi, 25
00161 - R O M A

U.I.L. - P. A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 - R O M A

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A. -
Via della Trinità dei Pellegrini, 21
00186 - ROMA

R.D.B. P.I. - Via dell' Aeroporto, 129
00175 R O M A

F.L.P. Via Arenula, 70
00100 R O M A

FEDERAZIONE INTESA -Via B. Eustachio, 22
00161 R O M A


E p.c.

Agli Uffici e Servizi Dipendenti
dell'Amministrazione Penitenziaria

OGGETTO: Contratto collettivo nazionale quadro di integrazione e modifica del CCNQ
9 ottobre 2009. Seguito.

Si fa seguito a precorsa corrispondenza per trasmettere per doverosa conoscenza e per quanto di competenza le note n. DFP 0000449 del 4 gennaio 2012 e n. DFP 0002535 del 18 gennaio 2012, fatte pervenire dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, relative al Contratto Collettivo Nazionale Quadro di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009 in oggetto indicato.

IL VICE CAPO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"

"Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0002535 P-4.17.1.12.5

del 18/01/2012



6352539

ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

Oggetto: CCNQ del 3 novembre 2011 di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009.

Si fa seguito alla nota DFP 0000449 P-4.17.1.12.5 del 4 gennaio 2012, concernente l'oggetto, inviata da questa Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

A tal proposito, si comunica che, nonostante l'ulteriore termine di 15 giorni per il completamento delle operazioni di verifica congiunta, alcune amministrazioni ed associazioni sindacali hanno segnalato difficoltà di natura tecnica nell'ultimare le operazioni anzidette.

Ciò significa che sino a tale scadenza le attività in questione si sono potute realizzare ma in alcuni casi ed in alcune amministrazioni, per motivi indipendenti dalla volontà dei soggetti coinvolti, non completamente.

La piena attuazione del CCNQ 3 novembre 2011 comporta la più ampia verifica dei dati relativi alle ore di permesso sindacale ex art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 presenti nell'applicativo GEDAP negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, da parte di tutte le amministrazioni interessate.

Pertanto, per il perseguimento degli obiettivi che le parti contrattuali hanno inteso raggiungere con il CCNQ 3 novembre 2011, unitamente all'esigenza di evitare contenziosi da parte di coloro che potrebbero trarre pregiudizio dalla situazione sopra descritta e, quindi, di evitare la possibilità di eventuali contenziosi, si ritiene opportuno e congruo l'ulteriore termine di 30 giorni per la conclusione delle operazioni di verifica congiunta.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozza



CEP-0027272-2012

PE AP-1e00-23/01/2012-0027272-2011



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni"

"Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi"

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0000449 P-4.17.1.12.5

del 04/01/2012



6321299



AP-0028503-2012

PE AP-1e00-23/01/2012-0028503-2012

ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

LORO SEDI

Oggetto: CCNQ del 3 novembre 2011 di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009 –
PRECISAZIONI.

Continuano a pervenire richieste di chiarimenti sulle diverse problematiche connesse alle attività di verifica di cui all'articolo 3 del CCNQ in oggetto.

A tale riguardo, si ricorda che con nota DFP n. 0056928 P-4.17.1.12.5 del 24 novembre 2011 sono state fornite a tutte le Amministrazioni le modalità operative in relazione agli adempimenti previsti dal citato articolo 3 del CCNQ 3 novembre 2011 e, ulteriormente, anche indicazioni in ordine al comportamento da assumere circa la richiesta delle associazioni sindacali di diversa imputazione dei permessi ex art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Relativamente al termine finale delle attività di verifica, il secondo comma del riferito articolo 3 prevede ulteriori 15 giorni affinché i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerino definitivi.

Pertanto, si ritiene che l'ulteriore termine di 15 giorni possa considerarsi utile anche ai fini del completamento delle operazioni di verifica congiunta.

Le eventuali variazioni, da effettuare tramite il sistema integrato PERLA PA, con apposita richiesta dello sblocco della dichiarazione annuale GEDAP di riferimento, dovranno essere comunicate a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, oltre che alle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali.

Infine, si raccomanda di curare con particolare attenzione l'invio delle dichiarazioni GEDAP alla conclusione delle operazioni di modifica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Galluzzi

03/11/2011

☞ Contratto collettivo nazionale quadro di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL CCNQ 9 OTTOBRE 2009

In data 3 novembre 2011 alle ore 13.45 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparrini firmato

e le seguenti

Confederazione sindacale

CGIL	FIRMATO
CISL	FIRMATO
UIL	FIRMATO
CISAL	FIRMATO
CONFSAL	FIRMATO
CGU	FIRMATO
CSE	FIRMATO
RDB CUB	NON FIRMATO
USAE	FIRMATO

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009

INDICE

Premessa

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Permessi ex art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998

Art. 3 - Verifica

Art. 4 - Attivazione della compensazione

Art. 5 - Norme finali

PREMESSA

Considerato che solo nel 2010 tutte le associazioni sindacali sono state abilitate ad accedere all'applicativo GEDAP attraverso il quale possono verificare, in tempo reale, la consistenza dei permessi utilizzati e di quelli ancora a disposizione, anche con riferimento agli anni pregressi, le parti, intendendo favorire il superamento delle criticità legate al precedente sistema nonché evitare possibili contenziosi sulla materia, ritengono opportuno individuare modalità condivise per garantire da un lato il recupero delle eventuali eccedenze riscontrate a posteriori e, dall'altro, non comprimere oltre misura l'esercizio delle prerogative sindacali.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con la locuzione "*associazioni sindacali*" si intendono le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001.

3. Con il termine "*amministrazione*" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

4. Con la dicitura "*CCNQ 7 agosto 1998*" si intende il CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Permessi ex art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998

1. In via del tutto eccezionale, senza possibilità di ripetizione alcuna, nel caso in cui le associazioni sindacali risultino aver utilizzato permessi per la partecipazione agli organismi direttivi statutari, di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998, in misura superiore a quella loro spettante negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, in alternativa all'art. 9, comma 8 del CCNQ del 9 ottobre 2009, possono compensare le ore fruite in eccedenza nell'ambito dei contingenti previsti per gli anni successivi con riferimento alla medesima tipologia di permessi, con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 3

Verifica

1. Il Dipartimento della Funzione pubblica, alla data di entrata in vigore del presente CCNQ, avvia le iniziative necessarie per consentire alle amministrazioni ed alle associazioni sindacali, la verifica dei dati relativi alle ore di permesso sindacale ex art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 presenti nell'applicativo GEDAP negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.

2. In ogni caso, la verifica di cui al comma 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ. Decorsi ulteriori 15 giorni i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi. Entro i successivi 5 giorni, il Dipartimento della Funzione pubblica comunica alle associazioni sindacali la conclusione della procedura di verifica.

Art. 4

Attivazione della compensazione

1. Le associazioni sindacali rappresentative, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 2, presentando al Dipartimento della Funzione pubblica una specifica proposta per la compensazione dei permessi fruiti in eccedenza, sottoposta all'approvazione del medesimo Dipartimento che deve intervenire entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.

2. La compensazione di cui al comma 1 può essere ripartita in un periodo di tre anni, a decorrere dal gennaio 2012, detraendo quota parte dell'eccedenza dei permessi dal monte ore di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entità dell'eccedenza sia rilevante tale periodo può essere esteso a 5 anni.

3. In ogni caso, al fine di non comprimere eccessivamente l'esercizio delle prerogative sindacali, a ciascuna associazione sindacale dovrà essere garantito un contingente minimo del 30% dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 a disposizione in ciascun anno, ferma restando la possibilità, per le singole associazioni sindacali, di concordare percentuali inferiori nell'ambito della proposta di cui al comma 1.

4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore fruiti in eccedenza, per la parte residua si applica l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura di compensazione o qualora le associazioni sindacali non si siano avvalse, nel termine di cui al comma 1, della facoltà di cui all'art. 2, il Dipartimento della Funzione pubblica attiva le procedure per il recupero con le modalità di cui all'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.

6. Laddove, a seguito dei prossimi accertamenti della rappresentatività, per talune associazioni sindacali venga meno il requisito della rappresentatività, per le quote dei permessi in eccedenza non ancora compensate, il Dipartimento della Funzione pubblica attiva le procedure per il recupero con le modalità di cui all'art. 19, comma 11, del CCNQ del 7 agosto 1998.

Art. 5

Norme finali

1. All'art. 9 del CCNQ 9 ottobre 2009, il comma 6 è soppresso.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto resta in vigore il CCNQ del 9 ottobre 2009.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Al fine di garantire il corretto adempimento delle procedure, le parti convengono sull'opportunità che l'applicativo GEDAP segnali tempestivamente alle amministrazioni gli eventuali ritardi registrati nell'attuazione dell'art. 9, comma 4, del CCNQ del 9 ottobre 2009, allo scopo di porre le stesse nelle condizioni di attivare le procedure di cui al comma 9 del medesimo art. 9.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti convengono sull'opportunità che il Dipartimento della Funzione pubblica e le associazioni sindacali individuino idonei strumenti al fine di garantire la piena accessibilità alle informazioni inserite nel sistema GEDAP, anche allo scopo di prevenire le eventuali criticità con particolare riferimento alla tempestività delle comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi di cui al presente CCNQ.